IT

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 agosto 2006

su richiesta della Banca d'Italia sulle modifiche allo statuto della Banca d'Italia

(CON/2006/44)

Introduzione e base giuridica

Il 7 agosto 2006 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto da parte della Banca d'Italia una richiesta di parere riguardante le modifiche al proprio Statuto (di seguito "statuto modificato").

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative[1], in quanto lo statuto modificato ha ad oggetto una banca centrale nazionale (BCN). In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Finalità delle modifiche allo statuto

La revisione dello statuto della Banca d'Italia rientra fra gli obiettivi della Legge n° 262 del 28 dicembre 2005 contenente disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (di seguito "Legge 262/05") il cui articolo 19, paragrafo 9, primo periodo, prevede espressamente che lo statuto della Banca d'Italia sia adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge […]. Il Governo italiano ha consultato la BCE nel 2004 sul progetto di tale legge, che ha operato un'ampia riforma dell'assetto istituzionale per la regolamentazione e la vigilanza dei mercati e degli intermediari finanziari in Italia. In seguito al parere reso in tale occasione[2], la BCE è stata consultata nuovamente nel 2005, per due volte, con riguardo a talune modifiche alla Legge 262/05 contenute nell'articolo 19, esclusivamente dedicato alla Banca d'Italia[3].

1 GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

2 Si veda il parere della BCE CON/2004/16 dell'11 maggio 2004 su richiesta del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze in relazione a un disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio.

3 Si veda il parere della BCE CON/2005/34 del 6 ottobre 2005 su richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica italiana in merito a una modifica del disegno di legge recante interventi per la tutela del risparmio che concerne la Banca d'Italia.

2. Commenti di ordine generale

2.1 La BCE nota con soddisfazione che la maggior parte dei suggerimenti formulati in occasione delle precedenti consultazioni è stata accolta.

2.2 La BCE considera con particolare favore quanto disposto nei seguenti articoli dello statuto modificato:

- L'articolo 17, relativo al mandato del Governatore della Banca d'Italia, prevede espressamente che la sua nomina, il rinnovo del suo mandato e la sua revoca avvengano conformemente a quanto previsto nell'articolo 14.2 dello statuto del Sistema di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo "statuto SEBC")[4],
- L'articolo 21 esclude esplicitamente le decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC dai provvedimenti aventi rilevanza esterna di competenza del Direttorio relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore, per il perseguimento delle finalità istituzionali[5],
- L'articolo 22 introduce il principio della collegialità per le riunioni del Direttorio, secondo cui le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti[6].

2.3 E' da considerarsi tuttavia che talune disposizioni dello statuto modificato, in relazione alle quali la BCE aveva già espresso in passato la necessità di maggiore chiarezza e trasparenza[7], possano trarre beneficio da un'ulteriore semplificazione, soprattutto in vista delle modifiche nell'assetto proprietario della Banca d'Italia e della sua nuova struttura complessiva. Le disposizioni in questione riguardano le assemblee dei partecipanti, le modalità con le quali esse vengono tenute, vista la suddivisione in sedi della Banca, nonché la procedura per la nomina dei membri del Consiglio superiore.

3. Commenti di ordine specifico

Trasferimento delle quote del capitale della Banca d'Italia

3.1 In conformità di quanto previsto nell'articolo 3 dello statuto modificato, il trasferimento delle quote del capitale della Banca d'Italia avverrà solo previo consenso del Consiglio superiore, preservando in ogni caso l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e l'equilibrata distribuzione delle quote. Al fine di accrescere l'effettività di tale disposizione per quanto riguarda la tutela dell'indipendenza della Banca d'Italia, la BCE sarebbe a favore dell'introduzione di ulteriori garanzie, quali ad esempio il coinvolgimento del Direttorio, quanto meno con funzioni consultive. Inoltre, in relazione a tale nuovo assetto proprietario della Banca d'Italia, che verrà disciplinato dalla legge, la

4 Si veda il paragrafo 10 del parere della BCE CON/2005/34 e il paragrafo 4 del parere della BCE CON/2005/58.
5 Si veda il paragrafo 13 del parere della BCE CON/2005/34.
6 Si veda il paragrafo 14 del parere della BCE CON/2005/34 e il paragrafo 3 del parere della BCE CON/2005/58.
7 Si veda il paragrafo 10 del parere della BCE CON/2005/34.

BCE richiama la preoccupazione già espressa in passato che tale trasferimento avvenga nel rispetto dei principi stabiliti dal trattato in merito al finanziamento monetario e alle politiche fiscali[8]. La BCE è consapevole del fatto che tale disposizione è di natura transitoria e si dichiara pronta a fornire un nuovo parere sulla sua conformità con tali principi anche in futuro.

Collegio sindacale

3.2 Una volta entrato in vigore il nuovo statuto, sarà realizzata una nuova struttura di revisione e controlli tesa a rafforzare la *governance* interna della Banca d'Italia. La funzione di controllo sulla Banca sarà quindi esercitata in maniera articolata da tre entità. La prima è costituita dal Consiglio superiore a cui sarà demandata d'ora in poi l'amministrazione generale nonchè la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno, nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla BCE (articolo 18 dello statuto modificato). La seconda è costituita dal Collegio sindacale, che non avrà solo funzioni di controllo sulla legittimità degli atti della Banca d'Italia, ma sarà investito anche del compito di effettuare controlli contabili, di esaminare il bilancio d'esercizio ed esprimere il proprio parere sulla distribuzione del dividendo annuale (articolo 19 dello statuto modificato). Se l'attribuzione di tali nuove funzioni al Collegio sindacale è in principio compatibile con l'indipendenza della banca centrale, si noti tuttavia che tali attività di controllo dovrebbero essere soggette ad adeguate tutele. Esse dovrebbero in particolare prevedere garanzie che l'attività del Collegio sindacale non interferisca con quella di controllo dei compiti correlati al SEBC della Banca d'Italia, esercitato dai suoi revisori indipendenti esterni, e che tale attività non pregiudichi la sua indipendenza[9]. La terza è costituita appunto dal revisore indipendente esterno preposto alla verifica della contabilità della Banca d'Italia, conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 dello statuto (articolo 38 dello statuto modificato).

Direttorio

3.3 La BCE prende atto del fatto che gli articoli 25 e 26 dello statuto modificato prevedono che i membri del Direttorio possano surrogare il Governatore nel caso in cui entrambi il Governatore (articolo 25) e il Direttore generale (articolo 26) siano assenti o vi sia un impedimento ad agire. Pertanto, la BCE suggerisce che l'articolo 17 dello statuto modificato contenga altresì una disposizione esplicita sui motivi di revoca dei membri del Direttorio diversi dal Governatore, di tenore simile a quella applicabile al Governatore, in virtù dell'articolo 14.2 dello statuto del SEBC.

8 Si veda il paragrafo 5 del parere della BCE CON/2005/58.

9 Si vedano i paragrafi da 5 a 7 del parere della BCE CON/2002/22 del 2 settembre 2002 a richiesta del Ministero delle Finanze svedese relativo al progetto di disposizioni legislative istitutivo di un sistema di revisione nazionale, incluse le modifiche proposte alla legge sulla Sveriges Riksbank (1988:1385), il paragrafo 2.3 del parere della BCE CON/2006/4 del 27 gennaio 2006 su richiesta della Banca centrale di Cipro su un disegno di legge che modifica le leggi relative alla Banca centrale di Cipro del 2002 e 2003, e il paragrafo 2.3 del parere della BCE CON/2006/33 del 28 giugno 2006 su richiesta del Ministro delle Finanze di Cipro su un progetto di disposizione legislativa che modifica il disegno di legge di modifica delle leggi relative alla Banca centrale di Cipro del 2002 e 2003 e il Rapporto sulla Convergenza della BCE, maggio 2006, pag. 70, disponibile sul sito Internet http://www.ecb.int.

Accantonamento dei profitti e riserve

3.4 L'articolo 39 dello statuto modificato prevede che il Consiglio superiore determini gli accantonamenti al fondo di riserva ordinaria fino a concorrenza del 20% degli utili netti nell'esercizio. La restante somma è devoluta allo Stato.

3.5 La BCE richiama quanto osservato in materia in un precedente parere sulla rilevanza dell'indipendenza finanziaria della Banca d'Italia e, in particolare, sulla necessità di costituire un ammontare sufficiente di riserve ordinarie e, se necessario, straordinarie al fine di garantire che essa abbia i mezzi finanziari sufficienti ad assolvere ai propri compiti[10].

Disposizioni transitorie

3.6 Come già notato dalla BCE in un precedente parere[11], qualunque regime transitorio dovrebbe essere compatibile con l'articolo 14.2 dello statuto SEBC.

3.7 In generale, il principio dell'indipendenza personale, come stabilito nell'articolo 14.2 dello statuto del SEBC[12] prevede anche che le medesime regole valide a garanzia della continuità del mandato del Governatore siano applicabili anche agli altri membri degli organi decisionali coinvolti nell'assolvimento dei compiti connessi al SEBC. Ciò vale in particolare ove un Governatore sia *primus inter pares* e abbia diritti di voto analoghi ai colleghi, oppure ove tali altri membri siano chiamati a fare le veci del Governatore. Così, qualunque riorganizzazione di una banca centrale che abbia effetto sulla continuità del mandato dei membri degli organi decisionali coinvolti nell'assolvimento dei compiti connessi al SEBC dovrebbe garantire che essi possano continuare ad espletare i propri compiti fino alla conclusione del mandato iniziale, conformemente all'articolo 14.2 dello statuto[13].

3.8 Le disposizioni transitorie contenute nello statuto modificato prevedono che i membri del Consiglio superiore[14] e del Collegio sindacale[15], così come i consiglieri delle succursali della Banca d'Italia, rimangano in carica fino al completamento del loro attuale mandato e ciò non solleva pertanto alcuna questione in relazione all'indipendenza personale.

3.9 Per quanto concerne invece il regime transitorio relativo a tutti i membri del Direttorio diversi dal Governatore, in carica alla data del 12 gennaio 2006, il nuovo statuto prevede che essi cessino dai rispettivi mandati esattamente al completamento di un periodo di 12 anni quali membri del

10 Rapporto sulla Convergenza della BCE, maggio 2006, 3.1.4, "Distribuzione degli utili, capitale della BCN e accantonamenti", pag. 70. Si veda inoltre il paragrafo 10 del parere ECB CON/2005/34.

11 Si veda il paragrafo 8 del parere della BCE CON/2004/16.

12 Come illustrato ulteriormente nei Rapporti sulla convergenza della BCE del 2004 e del 2006 (ottobre 2004, 2.3.1., "Indipendenza delle banche centrali", pag. 26 e maggio 2006, 3.1.3. "Indipendenza personale", pag. 68).

13 Parere della BCE CON/2004/16, parere della BCE CON/2004/35 del 4 novembre 2004 a richiesta del Ministro delle Finanze ungherese in relazione a un disegno di legge che modifica la legge sulla Magyar Nemzeti Bank e parere della BCE CON/2006/32 del 22 giugno 2006 a richiesta del Senato francese su un disegno di legge sulla Banque de France.

14 Articolo 46 dello statuto modificato.

15 Articolo 47 dello statuto modificato.

Direttorio, periodo coincidente tra l'altro col il termine massimo previsto per tale carica dall'articolo 26 del nuovo statuto. La BCE prende atto in particolare dei seguenti aspetti: i) i membri del Direttorio interessati direttamente dal disposto dell'articolo 48 dello statuto modificato sono stati nominati per un mandato a durata indeterminata e non sono soggetti al rispetto di alcun obbligo relativo all'età pensionabile, e ii) l'articolo 48 del nuovo statuto mira ad assicurare una transizione verso un sistema istituzionale e organizzativo della Banca d'Italia completamente nuovo e rappresenta solo una soluzione a carattere contingente. Alla luce di tali considerazioni, la BCE non ha osservazioni sull'articolo 48 dello statuto modificato.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 agosto 2006.

[signed]

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET